

Università degli studi di Napoli
"Parthenope"

Pos. AG

N. 496

IL RETTORE

- VISTA** la legge 429 del 3 agosto 1985 "Norme per la gestione dei contributi di cui all'art. 11 della Legge 18 dicembre 1951 n. 1551, versati dagli studenti delle Università e degli Istituti Superiori";
- PRESO ATTO** della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del Decreto Legislativo n.68 del 29/3/2012 concernente la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio;
- VISTO** il D.R. 452 del 14.05.2015 recante "*Regolamento per l'utilizzazione dei fondi destinati ad iniziative ed attività culturali e sociali*";
- VISTA** la modifica dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 830 del 02.11.2016, con la quale, all'art. 11, si prevedono in seno al Consiglio di Amministrazione, n. 2 rappresentanti degli studenti;
- CONSIDERATA** necessaria, a seguito della citata modifica dello Statuto di Ateneo, una nuova redazione del "*Regolamento per l'utilizzazione dei fondi destinati ad iniziative ed attività culturali e sociali*" sopracitato ed in particolare dell'art. 5, rubricato "Commissione";
- PRESO ATTO** che il Consiglio degli studenti non ha espresso alcuna perplessità in merito;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico n. 6 del 05.06.2017 e del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 06.06.2017 in merito all'approvazione della modifica dell'art. 5 del citato regolamento;
- IN ESECUZIONE** delle summenzionate delibere;
- VISTO** il vigente Statuto;

DECRETA

Art. 1 - E' modificato l'art. 5 del D.R. 452 del 14.05.2015 recante "*Regolamento per l'utilizzazione dei fondi destinati ad iniziative ed attività culturali e sociali*" come di seguito specificato:

“ARTICOLO 5

Commissione

La Commissione è formata da 6 membri facenti parte del Consiglio di Amministrazione e da un Segretario scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i funzionari dell'Università.

Compongono la Commissione:

- i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio nonché pari numero di docenti scelti dal Consiglio stesso fra i propri componenti.*
- gli altri membri della commissione sono scelti dal Consiglio di Amministrazione stesso fra i componenti non docenti del Consiglio.*

Il Presidente è eletto nel proprio seno dalla Commissione fra i rappresentanti dei professori Universitari.

Le sedute della Commissione sono validamente costituite quando intervengano almeno quattro componenti della Commissione stessa.

La Commissione delibera validamente col voto favorevole del cinquanta per cento più uno degli intervenuti.

La Commissione, dopo aver valutato le iniziative presentate, presenterà al Consiglio di Amministrazione la proposta di assegnazione dei finanziamenti.”

Art. 2 - Il testo integrale del Regolamento di cui all'art.1, così come risultante dalla nuova stesura, viene di seguito riportato:

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DEI FONDI DESTINATI AD INIZIATIVE ED ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI

ARTICOLO 1

Indicazioni Generali

Ogni anno, come previsto dalla legge nazionale, vengono riservati fondi destinati ad iniziative ed attività culturali e sociali studentesche.

Sono ammissibili a finanziamento le iniziative e le attività culturali e ricreative non a carattere didattico proposte dagli studenti che rivestano, a giudizio della Commissione, apprezzabili contenuti culturali ed un interesse sufficientemente diffuso per gli studenti dell'Università degli studi di Napoli Parthenope, atti a promuovere occasioni di socializzazione tra gli stessi.

ARTICOLO 2

Finalità

Ai fini di cui al precedente articolo, la Commissione, prevista dal successivo art. 5, nel deliberare sulle richieste di finanziamento delle iniziative, terrà conto principalmente del valore culturale dell'iniziativa e della sua corrispondenza alle finalità istituzionali dell'Università come fattore di promozione sociale.

ARTICOLO 3

Requisiti di ammissione per l'utilizzazione dei fondi

La richiesta di utilizzazione dei fondi può essere presentata da studenti iscritti alla Università degli studi di Napoli “Parthenope” e precisamente da:

- Associazioni che hanno rappresentanze nei Consigli di Dipartimento, ovvero Senato Accademico e/o Consiglio di Amministrazione;
- Gruppo Studentesco con almeno 50 studenti iscritti non oltre il primo anno fuori corso;
- Associazioni studentesche che abbiano come associati almeno 50 studenti iscritti presso l'Ateneo non oltre il primo anno fuori corso e/o che abbiano depositato il loro Statuto già registrato presso l'Ufficio Affari Generali.

Non è consentito il cumulo tra più iniziative o iniziative congiunte (*es. convegno più mostra fotografica*).

Ogni iniziativa deve essere presentata singolarmente.

Le dichiarazioni a sostegno delle iniziative possono essere sottoscritte autonomamente con allegata copia del documento di identità.

Ogni Associazione o gruppo non può presentare iniziative per oltre 2/3 del fondo disponibile.

Le richieste per attività esclusivamente ricreative non potranno superare un tetto massimo che verrà indicato nel bando di selezione.

ARTICOLO 4

Presentazione delle proposte

Entro la data del trenta 30 maggio, di ciascun anno, con decreto del Rettore viene emanato il bando relativo al finanziamento delle attività culturali e sociali di cui all'art.1.

All'atto della presentazione della richiesta dovranno essere fornite le seguenti informazioni:

- Dettagliata ed esaustiva descrizione dell'iniziativa per la quale si richiede il finanziamento;
- Indicazione del periodo, dei luoghi e degli orari di svolgimento dell'iniziativa;
- Piano finanziario con descrizione delle spese che si intende sostenere tanto con il finanziamento richiesto quanto con altre fonti di finanziamento.

Le proposte progettuali, attinenti alla realtà universitaria, sono autonomamente ideate e gestite dagli studenti e si svolgeranno sotto la completa e diretta responsabilità dello studente identificato come delegato. Quest'ultimo è responsabile nei confronti dell'Università e dei terzi per tutto quanto attiene alla regolare esecuzione ed attuazione dell'iniziativa presentata.

Le richieste di utilizzazione del fondo destinato ad iniziative ed attività culturali e sociali dovranno essere redatte, a pena di esclusione, secondo quanto prescritto nel bando di concorso.

ARTICOLO 5

Commissione

La Commissione è formata da 6 membri facenti parte del Consiglio di Amministrazione e da un Segretario scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i funzionari dell'Università.

Compongono la Commissione:

- i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio nonché pari numero di docenti scelti dal Consiglio stesso fra i propri componenti.
- gli altri membri della commissione sono scelti dal Consiglio di Amministrazione stesso fra i componenti non docenti del Consiglio.

Il Presidente è eletto nel proprio seno dalla Commissione fra i rappresentanti dei professori Universitari.

Le sedute della Commissione sono validamente costituite quando intervengano almeno quattro componenti della Commissione stessa.

La Commissione delibera validamente col voto favorevole del cinquanta per cento più uno degli intervenuti.

La Commissione, dopo aver valutato le iniziative presentate, presenterà al Consiglio di Amministrazione la proposta di assegnazione dei finanziamenti.

ARTICOLO 6

Patrocinio dell'Università

L'Università degli Studi di Napoli Parthenope dovrà sempre risultare come ente patrocinante delle iniziative finanziate; le stesse, previa autorizzazione della Commissione Consiliare, potranno avere anche il patrocinio di Enti Pubblici e Privati.

ARTICOLO 8

Contributi e sponsorizzazioni

I contributi, le sponsorizzazioni e le collaborazioni ottenute da enti esterni, che comunque non devono condizionare l'originalità e la piena autonomia delle iniziative, dovranno essere autorizzati dalla Commissione di cui all'art. 5 e pertanto dovranno essere dichiarati nella richiesta di finanziamento.

E' fatto assoluto divieto ai delegati di gestire somme di denaro in proprio.

Nel caso in cui con il finanziamento concesso vengano acquistati beni non di consumo, essenziali per lo svolgimento della manifestazione finanziata, gli stessi beni, una volta conclusa la manifestazione stessa, vanno consegnati, a cura del delegato dell'iniziativa ed in perfetta efficienza, all'Amministrazione Universitaria che li destinerà al dipartimento di appartenenza del delegato dell'iniziativa. Il dipartimento provvederà agli adempimenti amministrativi di rito.

Le iniziative dovranno svolgersi nelle strutture di Ateneo. Scelte differenti dovranno essere motivate e verranno autorizzate dalla Commissione Consiliare solo se l'Ateneo non dispone dei locali necessari. Se vengono messi a disposizione per lo svolgimento dell'iniziativa locali dell'Ateneo, di ciò si terrà conto nella determinazione del contributo da erogare.

ARTICOLO 9

Cause di esclusione

Non saranno accolte proposte che:

- siano consegnate oltre il termine previsto nel bando di concorso;
- siano redatte in modo difforme da quanto prescritto nel bando di concorso;
- richiedano la realizzazione di strutture permanenti o di corsi didattici alternativi o paralleli a quelli istituzionali dell'Università;

Le iniziative che prevedano una selezione degli studenti partecipanti dovranno indicare i criteri e le modalità della selezione.

L'attribuzione del finanziamento è subordinata al rispetto dei suddetti criteri.

ARTICOLO 10

Criteri di valutazione

Le iniziative saranno valutate singolarmente, e quindi comparate tra di loro attraverso un punteggio che tenga conto:

1. della qualità della proposta;
2. dell'interesse culturale della proposta stessa;
3. della compatibilità e congruità economica della proposta;

4. del numero dei partecipanti all'associazione o gruppo proponente nonché del numero dei dipartimenti di appartenenza e dei Corsi di Studio.

Il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei punti precedenti, il metodo per l'attribuzione del punteggio, il punteggio complessivo per accedere al finanziamento, i criteri per la quantificazione del finanziamento attribuito a ciascuna iniziativa finanziata sono specificati nel bando.

Nell'esprimersi sulle richieste presentate la Commissione, si riserva la facoltà di proporre la fusione di iniziative che trattino temi affini.

I progetti presentati all'approvazione della Commissione possono essere approvati nelle propria interezza o bocciati, ammettendo un margine di decurtazione non superiore al 10% del finanziamento richiesto, in quest'ultimo caso la Commissione dovrà specificare se questo è avvenuto a causa:

- 1) della carenza del fondo pur essendo l'iniziativa meritevole di essere finanziata per l'intera richiesta;
- 2) di spese giudicate superflue rispetto alla finalità del progetto.

ARTICOLO 11

Approvazione delle proposte valutate

La Commissione propone al Consiglio di Amministrazione l'elenco delle iniziative da finanziare e l'importo dei relativi finanziamenti. Il Consiglio adotta le conseguenti delibere di cui verrà data pubblicità da parte dell'Amministrazione unitamente ad una sintesi descrittiva di ciascuna iniziativa finanziata.

Nel bando è indicato il termine entro il quale l'Amministrazione renderà pubblici i risultati delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12

Termini per la conclusione delle iniziative

Le iniziative finanziate dovranno espletarsi e concludersi entro il 31 ottobre dell'anno accademico per cui è stato concesso il finanziamento.

Eccezionalmente l'iniziativa può ritenersi prorogata a domanda degli interessati. La proroga vale fino al 31 dicembre dell'anno in corso e viene concessa automaticamente con la sola domanda da presentare all'Ufficio Affari Generali. La proroga può essere concessa una sola volta.

ARTICOLO 13

Responsabilità

Il Presidente dell'Associazione e/o il delegato e il vice delegato sono responsabili, nei confronti dell'Università e dei terzi, per i danni cagionati per violazione del bando, di leggi o regolamenti.

I soggetti di cui al precedente comma sono in particolare responsabili:

- a) degli eventuali danni arrecati alle strutture universitarie durante la realizzazione delle iniziative, il cui costo verrà detratto dal finanziamento assegnato, salvo eventuali maggiori danni da risarcire;
- b) dell'adempimento degli obblighi fiscali previsti dalle vigenti leggi e quelli riferiti alla S.I.A.E. (Società Italiana degli Autori ed Editori) cui dovranno rivolgersi direttamente anche per le eventuali autorizzazioni.

In ogni caso l'Università si riserva il diritto di recuperare, dai responsabili dell'iniziativa, somme che sia stata costretta a corrispondere a terzi, a titolo di risarcimento o a qualsiasi altro titolo in connessione con l'iniziativa.

ARTICOLO 14

Obblighi di comunicazione

Al fine di consentire la massima partecipazione degli studenti universitari cui sono rivolte, e alla Commissione di verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative finanziate, il delegato dovrà comunicare alla Commissione, almeno venti giorni prima della data fissata, il programma delle attività, data, orari e luogo di svolgimento dell'iniziativa.

ARTICOLO 15

Relazione finale

Il delegato dovrà trasmettere alla Commissione una relazione dettagliata e documentata sulla iniziativa svolta entro trenta giorni dalla realizzazione dell'iniziativa stessa unitamente ad una copia di tutti i materiali prodotti (atti, locandine, CD, articoli, etc.)

Sullo svolgimento delle iniziative la Commissione Consiliare, sulla base della predetta documentazione, esprimerà il proprio parere.

Nel rispetto della normativa sulla privacy, i risultati dei lavori della Commissione e le conseguenti deliberazioni saranno comunicati agli interessati e pubblicati sul sito internet dell'Ateneo.

ARTICOLO 16

Monitoraggio

Ove lo ritenga necessario la Commissione incarica uno dei suoi componenti per il monitoraggio e controllo di singole iniziative; comunica ai concorrenti l'esito della valutazione delle richieste di finanziamento dal quale risultino le assegnazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Entro dieci giorni, i soggetti interessati possono far pervenire alla Commissione osservazioni e proposte, a condizione che le stesse non abbiano ad oggetto la valutazione di merito, di competenza esclusiva della Commissione.

L'esame e la valutazione dei rilievi di cui si è detto sono di competenza della Commissione di cui all'art. 5.

ARTICOLO 17

Piano finanziario e liquidazione dei contributi

A seguito della comunicazione di assegnazione del contributo, il delegato dovrà formulare l'articolato di spesa, nell'ambito delle voci di spesa indicate nella domanda di finanziamento, nel rispetto dei limiti del finanziamento concesso nonché nel rispetto di quanto previsto nel bando di concorso, in particolare degli eventuali tetti massimi previsti per determinate voci di spesa.

L'articolato di spesa deve essere consegnato all'Ufficio Economato che provvederà dopo la verifica a inoltrarlo all'Ufficio Ragioneria.

Le spese occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui al progetto finanziato dal Consiglio di Amministrazione saranno effettuate dagli Uffici dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo secondo i Regolamenti interni in materia.

I contributi saranno erogati, dopo che l'Amministrazione avrà verificato l'articolato di spesa e dopo lo svolgimento della manifestazione, in un'unica soluzione, su richiesta del delegato previa presentazione di idonea documentazione contabile intestata all'Università degli Studi di Napoli Parthenope, che andrà consegnata all'Ufficio Economato/Ragioneria dell'Ateneo, che, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, provvederà alla liquidazione.

I fondi destinati ad iniziative che risulteranno non essere state svolte, compresi quelli già maturati alla data del decreto di emanazione del presente regolamento, verranno accantonati ed andranno ad

incrementare l'ammontare del fondo destinato allo svolgimento delle attività previste dal regolamento per l'affidamento a studenti di forme di collaborazione part-time.

ARTICOLO 18

Revoca delle somme finanziate

La mancata osservanza della delibera relativa al finanziamento, delle disposizioni che regolano la rappresentanza dell'Ente interessato, le modalità di utilizzo del finanziamento stesso, la precisa documentazione delle spese sostenute, nonché la violazione delle norme, in virtù delle quali risulta che il delegato o il vice delegato agiscono nei confronti dell'Università con la diligenza del buon padre di famiglia, comportano la perdita del finanziamento concesso e la restituzione delle somme eventualmente già erogate.

ARTICOLO 20

Spese non finanziabili

Qualora, per la particolare natura dell'attività, si richieda l'utilizzazione di spazi esterni all'Università, è previsto il finanziamento delle spese di locazione di locali limitatamente allo svolgimento delle singole iniziative quali convegni, seminari, tavole rotonde, incontri pubblici, etc.

Non è, inoltre, previsto il finanziamento per acquisto di materiale inventariabile (scaffalature, armadietti, proiettori, attrezzature fotografiche, abbonamenti a riviste, giornali, collane librerie e assimilati, acquisto di libri tendenti a costituire biblioteche o collane, ecc.)

Per la determinazione dell'entità dei rimborsi erogabili per vitto, alloggio e viaggio a favore di terze persone che abbiano prestato la loro opera nell'ambito dell'attività finanziata, si fa riferimento ai limiti previsti per il rimborso delle spese di missione del personale docente e tecnico amministrativo. Le spese relative alle iniziative finanziabili sono soggette al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Napoli, 17.07.2017

F.to IL RETTORE
(prof. Alberto Carotenuto)